



HOSPITAL SUPPLY

MEDICAL S.r.l.
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
D.LGS. 231/2001

– PARTE GENERALE –

Predisposizione

RGI

Approvazione

Direzione

Revisione

n. 6 – 14/11/2022

Copia elettronica controllata del presente documento è solamente quella resa disponibile da RGI nelle directory indicate nella Lista di distribuzione



Sommario

Definizioni	4
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
1.1 I principi generali in materia di responsabilità amministrativa degli enti.....	7
1.2 Il "catalogo" dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	8
1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto.....	20
1.4 L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa.....	21
2. Medical S.r.l.	24
2.1 La <i>Corporate Governance</i> di Medical S.r.l.....	25
2.2	Il sistema di controllo interno
2.2	25
3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Medical S.r.l.	27
3.1 Struttura del Modello	27
3.2 I Destinatari del Modello.....	28
3.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo.....	28
3.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Medical S.r.l.....	29
3.5 Mappa delle Attività sensibili.....	30
3.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni.....	31
4. L'Organismo di Vigilanza	32
4.1 L'Organismo di Vigilanza di Medical S.r.l.....	32
4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza	34
4.3 L'attività di <i>reporting</i> dell'Organismo di Vigilanza	35
4.4 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV	36
4.5 <i>Whistleblowing</i> – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001.....	38



5. Il Sistema Sanzionatorio	40
5.1 Profili generali.....	40
5.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti.....	40
5.3 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti.....	42
5.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione	43
5.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Componenti del Collegio Sindacale.....	43
5.6 Provvedimenti per inosservanza dei "Terzi Destinatari".....	44
6. La diffusione del Modello e l'attività di formazione	45



Definizioni

Agenti: i soggetti che, in forza di uno specifico contratto, svolgono l'incarico di promuovere contratti commerciali tra Medical e potenziali clienti in una determinata area di competenza.

Alfafin S.r.l.: società controllante Medical S.r.l.

ATI: associazione temporanea di imprese costituita per la partecipazione congiunta ad un progetto.

Attività sensibili: attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Medical S.r.l.

Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001: il Codice Etico adottato dalla Società per definire i principi di condotta nella propria attività, che devono essere osservati dai membri del Consiglio di Amministrazione, dai dipendenti – dirigenti e non – e dai collaboratori di Medical.

Collaboratori o consulenti: soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consiglio di Amministrazione o CdA: il Consiglio di Amministrazione di Medical S.r.l.

Decreto o D. Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i



soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con Medical, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Distributori: intermediari addetti alla distribuzione dei prodotti presso i destinatari finali.

Fornitori: coloro che forniscono beni e/o prestano servizi in favore di Medical. **Linee Guida Confindustria:** documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 e successivi aggiornamenti) per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto.

Medical S.r.l.: la Società con sede a Sassari, Viale Porto Torres 64 - 07100, soggetta a direzione e coordinamento di Alfafin S.r.l. ai sensi dell'art. 2497 c.c..

Modello: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo della Società che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

PA: la Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Partner commerciale: società legata a Medical da un rapporto commerciale di collaborazione.

Pubblico ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" (art. 357 c.p.).

Reati: sono le fattispecie di reato che costituiscono presupposto di applicazione della disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modifiche o integrazioni.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.



Whistleblower: soggetto che segnala la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.



1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali in materia di responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001") ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche "Enti") in caso di commissione (o tentata commissione) di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti "Sottoposti" alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

La normativa non si applica allo Stato, agli Enti Pubblici territoriali, agli altri Enti Pubblici non economici nonché agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito¹.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come "amministrativa", presenta i caratteri della responsabilità penale, poiché viene accertata nell'ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l'applicazione di sanzioni mutuate dal sistema penale.

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.



La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il "catalogo" dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

A) Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Frode ai danni del fondo europeo agricolo (art. 2 Legge 898/1986);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);



- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

B) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 105/2019).

C) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniero (art. 416-*bis* c.p.);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a], numero 5], c.p.p.).

D) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

E) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

F) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);



- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

G) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies.2* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies 1* c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

H) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

I) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

J) Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-sexies del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D. Lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D. Lgs. 58/1998 - TUF);

Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Regolamento UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Regolamento UE n. 596/2014).

K) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

L) Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.).

M) Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-*bis* e comma 3, L. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

N) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

O) Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. 152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/2006, art. 256);
- Bonifica dei siti (art. 257, D. Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. 152/2006, art. 260-*bis*);
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

P) Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998);

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. n. 286/1998).

–

Q) Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

R) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

S) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n.74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n.74/2000)²;
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n.74/2000)³;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);

² Il delitto di dichiarazione infedele, punito dall'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

³ Il delitto di omessa dichiarazione, punito dall'art. 5 del D. Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D. Lgs. n. 74/2000)⁴;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000).

T) Delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto), previsti dal titolo VII "Violazioni doganali" del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);

⁴ Il delitto di indebita compensazione, punito dall'art. 10-*quater* del D. Lgs. 74/2000 e introdotto tra i reati presupposto di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. "Direttiva PIF"), può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di Euro.

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

**U) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della
filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)**

- Impiego, adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

V) Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare anche la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

1.3 L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ognqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote". Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all'Ente.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, ma soltanto se espressamente previste per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.



Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirs al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente medesimo ha la sede principale ed è inoltre pubblicata sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 L'adozione del Modello come possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede che l'Ente non sia passibile di sanzione ove dimostri di aver **adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.



Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde qualora:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento sia stato affidato a un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.



Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.



2. Medical S.r.l.

Medical S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "Medical") è una società - con sede a Sassari, Viale Porto Torres 64, 07100 - che commercializza dispositivi medici, presidi medico-chirurgici ed apparecchiature elettromedicali per strutture sanitarie pubbliche e private oltre a provvedere, altresì, all'esecuzione di servizi di ingegneria clinica.

Tale ultima attività comprende la progettazione, l'adattamento ed il recupero delle opere murarie, la fornitura di apparecchiature e attrezzature medicali, di arredi sanitari e di tutti i materiali di consumo necessari per i trattamenti, nonché della manutenzione e assistenza per l'intera durata contrattuale.

Medical è soggetta alla direzione ed al controllo della Società Alfafin S.r.l. – società di gestione dei fondi a capitale variabile – che ne detiene una partecipazione azionaria pari al 100%.

In forza di specifico accordo infragruppo, Medical presta in favore della controllante servizi inerenti l'organizzazione amministrativa, contabile e fiscale con esclusione della formazione del bilancio e delle attività di consulenza riservate per legge.

L'attività della Medical si è sviluppata negli anni ed ora fornisce una completa gamma di prodotti uniti ad un servizio di post-vendita di grande efficacia.

Medical S.r.l. ha ritenuto vincente, per mantenere ed accrescere la propria attività perseguiere costantemente la soddisfazione dei propri clienti attraverso il conseguimento di elevati standard qualitativi ed il miglioramento delle prestazioni ambientali delle proprie attività.

Per raggiungere questi obiettivi, Medical ha:

- sottoposto a verifica e certificazione da parte del CSQ il proprio Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015;
- sottoposto a verifica e certificazione da parte del CSQ il proprio Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma ISO 14001: 2015, integrato al Sistema di Gestione Qualità.

I Sistemi di Gestione per la Qualità e di Gestione Ambientale sono coerenti e correlati al Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D. Lgs. 231/2001.



2.1 La *Corporate Governance* di Medical S.r.l.

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di supervisione strategica ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione alcuna e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge espressamente riservato all'Assemblea dei soci o al Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza eccezioni di sorta, inclusi i poteri di firma e rappresentanza della Società di fronte ai terzi, e quindi, a titolo esemplificativo e non tassativo, non essendo quindi escluso ogni altro atto od affare connesso con gli scopi sociali.

Il Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

2.2 Il sistema di controllo interno

Nella costruzione e nell'aggiornamento del Modello Organizzativo di Medical S.r.l. si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto**, che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- **Sistema organizzativo**: composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma e che costituisce parte integrante del presente Modello;
- **Sistema di deleghe e procure**: che riguarda sia i poteri autorizzativi interni, dai quali dipendono i processi decisionali dell'azienda in merito alle operazioni



da porre in essere, sia i poteri di rappresentanza per la firma di atti o documenti destinati all'esterno e idonei a vincolare la Società.

- **Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001:** costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Medical, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello;
- **Sistema procedurale:** composto dall'insieme di procedure, regolamenti, manuali, istruzioni operative, protocolli e comunicazioni interne volte a regolamentare i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali.

Il **sistema di controllo interno** della Società è altresì finalizzato a:

- assicurare che le modalità operative soddisfino le prescrizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e le vigenti disposizioni di Legge;
- individuare le aree che necessitano di azioni correttive e/o miglioramenti e verificare l'efficacia delle azioni correttive;
- sviluppare e mantenere in azienda la cultura della legalità e del controllo.



3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di Medical S.r.l.

3.1 Struttura del Modello

Medical S.r.l. ha adottato la prima versione del Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 4 luglio 2014 e, successivamente, nell'ottica di documentare correttamente le modifiche organizzative e normative intercorse ha provveduto al suo aggiornamento in data 11 dicembre 2017 **e, da ultimo, in data 06/12/2021**.

Il Modello si compone di una Parte Generale e di più Parti Speciali, finalizzate al presidio delle attività a rischio di seguito individuate.

Segnatamente:

Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, delitti di criminalità organizzata, reato di corruzione fra privati, reato di istigazione alla corruzione, e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

Parte Speciale B: Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;

Parte Speciale C: Reati societari e reati tributari;

Parte Speciale D: Delitti contro l'industria e il commercio;

Parte Speciale E: Delitti di omicidio colposo, lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

Parte Speciale F: Reati ambientali;

Parte Speciale G: Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale;

Parte Speciale H: Delitti di criminalità organizzata e reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

In ragione della natura delle attività e delle caratteristiche della Società, non sembra sussistano profili di rischio rispetto alle "famiglie" di reato di seguito indicate:



- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato;
- Reati di razzismo e xenofobia;
- Delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Delitti di contrabbando.

Nondimeno, anche i predetti reati si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai complessivi presidi di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo di Medical.

3.2 I Destinatari del Modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- i Dipendenti di Medical;
- i Dirigenti;
- gli Agenti, i Distributori, i Consulenti, i *Partner* commerciali nonché i Fornitori e tutti coloro che possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione e/o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti "Destinatari".

3.3 Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo

La Società, con l'adozione del presente Modello Organizzativo ed i successivi aggiornamenti si propone di:

- ribadire che ogni condotta illecita è fortemente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche qualora Medical fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Medical e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di realizzazione di reati



rilevanti, la consapevolezza di rispettare necessariamente le regole aziendali e di poter incorrere, in caso di violazione delle medesime disposizioni, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali, comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni amministrative irrogabili all'azienda;

- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili e all'implementazione di strumenti *ad hoc*, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

3.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Medical S.r.l.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria, come nel tempo aggiornate.

In forza delle indicazioni del Legislatore, nonché delle Linee Guida sopra richiamate, il presente Modello organizzativo è stato sviluppato attraverso le fasi di seguito indicate.

PRIMA FASE: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ ED IDENTIFICAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO

La prima fase ha riguardato l'individuazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Società (c.d. "mappatura delle attività") ed ha preso avvio dall'analisi della documentazione resa disponibile dalla Società stessa.

Sulla scorta delle informazioni risultanti dai medesimi documenti, si è proceduto ad effettuare le necessarie interviste. Gli incontri hanno avuto l'obiettivo principale di individuare i rischi di realizzazione delle fattispecie di reato ipoteticamente ravvisabili nelle singole aree di attività, nonché i presidi già esistenti ed atti a mitigare i predetti rischi.

Le sopraccitate interviste sono state altresì finalizzate ad avviare il processo di sensibilizzazione rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, alle attività di adeguamento della Società al Decreto, all'importanza del rispetto delle procedure e delle regole interne adottate dalla Società per la prevenzione dei reati.

A seguito dei predetti incontri è stato redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati in Medical (*risk assessment*), rispetto alle aree di attività analizzate.



SECONDA FASE: DELINEAZIONE DEL MODELLO DI MEDICAL

Sulla scorta delle risultanze delle attività innanzitutto descritte, si è avviata la delineazione ed il successivo aggiornamento del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo come di seguito meglio specificato.

3.5 Mappa delle Attività sensibili

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate nel paragrafo precedente sono stati individuati i profili di rischio di Medical, tenendo conto dell'attuale operatività della Società e della sua struttura organizzativa.

Le principali attività e processi aziendali che, al momento, possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato disciplinate dal Decreto sono le seguenti:

- *Gestione delle attività di vendita mediante gare o trattative private;*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *Gestione prodotti;*
- *Gestione del contenzioso;*
- *Selezione e gestione degli agenti e dei partner commerciali;*
- *Assunzione del personale e sistema premiante;*
- *Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;*
- *Gestione dei convegni e congressi;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione degli omaggi, dei campioni e delle liberalità;*
- *Gestione dei flussi finanziari e dei rapporti intercompany;*
- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- *Gestione delle attività assembleari, operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie;*
- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- *Gestione delle attività ad impatto ambientale;*
- *Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione;*
- *Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici.*



3.6 Approvazione del Modello, sue modifiche ed integrazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione dell'Organo Dirigente.

Le modifiche e le integrazioni del presente Modello sono apportate dall'Organo Dirigente della Società, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organo Dirigente decide relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza.



4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 L'Organismo di Vigilanza di Medical S.r.l.

Il D.Lgs. 231/2001 indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale Organismo (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV") deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. Oltre all'autonomia dei poteri, le Linee Guida delle Associazioni di categoria, nonché le pronunce della magistratura in materia hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Medical si è orientata nella scelta di un organismo monocratico.

Nel nominare il componente dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha espressamente stabilito le cause di **ineleggibilità** di seguito indicate.

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - (1) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - (2) a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - (3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il



patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;

- (4) per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 - (5) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
 - (6) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - (7) per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
 - coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni su indicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca del componente dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Medical e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza **decade** inoltre dalla carica nel momento in cui sia successivamente alla nomina:



- condannato con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbia violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Il componente dell'OdV è inoltre sospeso dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituto dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

4.2 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso documento nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un *budget* annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo il CdA.

L'OdV si riunisce almeno quattro volte l'anno e può:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche e controlli a sorpresa;
- accedere a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti a tutti i Destinatari del Modello (Organi Sociali, Dipendenti, Dirigenti, Collaboratori, etc.);

- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali Consulenti esterni per questioni di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche. In tali ipotesi, al fine di assicurare l'assoluta riservatezza da parte dei medesimi Consulenti la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che attesti l'obbligo di riserbo più assoluto in ordine a qualsiasi informazione, notizia, segnalazione appresa nell'espletamento dell'incarico, nonché l'adesione alle regole etiche della Società;
- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Consiglio di Amministrazione l'eventuale adozione delle sanzioni di cui *infra*;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione degli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello e ogni eventuale notizia di reato appresa di propria iniziativa o a seguito delle comunicazioni di cui *infra*;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello;
- supportare il Consiglio di Amministrazione per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

4.3 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione di Medical, riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima, **su base continuativa** e la seconda, **a cadenza annuale**, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

La relazione annuale deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione di Medical.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individueranno le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto



di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione o, in generale, dall'organo amministrativo, ognqualvolta ritenga opportuno interloquire con lo stesso; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al CdA.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

4.4 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **segnalazioni;**
- ii) **informazioni.**

L'Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di Consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali: gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.



i) Segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello, nonché, di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società.

Le segnalazioni devono essere effettuate **a mezzo di posta fisica**



Commentato [GS1]: Come sopra.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione viene motivata e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Sanzionatorio.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Medical o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Informazioni

I Destinatari del presente Modello sono altresì tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio.

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

4.5 Whistleblowing - tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti - art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 231/2001

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D. Lgs. 231/2001.



L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 5 "Il Sistema Sanzionatorio".



5. Il Sistema Sanzionatorio

5.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli Organi Sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Medical, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

5.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti che determinano:

- la violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave;



costituiscono illeciti disciplinari e sono sanzionati nel pieno rispetto dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, della normativa vigente e del contratto collettivo di riferimento (di seguito CCNL).

Per illecito disciplinare s'intende il comportamento sanzionato dalle norme di riferimento contenute nel medesimo CCNL. Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello. Restano ferme e si intendono qui richiamate, come sopra precisato, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

Il provvedimento del **RIMPROVERO VERBALE** si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una **lieve inosservanza** delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento dell'**AMMONIZIONE SCRITTA** si applica in caso di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.

La **MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 4 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE** si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.



Il PROVVEDIMENTO DELLA SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 10 si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

Il provvedimento del **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO** si applica in caso di adozione di un **comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni** del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare **uno dei reati sanzionati** dal Decreto, **leda l'elemento fiduciario** che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria. Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali:

- redazione di documentazione incompleta o non veritiera;
- omessa redazione della documentazione prevista dal modello;
- violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inherente alla procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impeditimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

5.3 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni, così come la violazione delle misure a tutela del *whistleblower* o ancora la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave, sarà assoggettata alla misura disciplinare più idonea fra quelle previste dal CCNL di riferimento, tra cui, per i casi più gravi, la risoluzione del rapporto di lavoro, in ragione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei Dirigenti stessi;



- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure di protezione dei segnalanti di cui alla Legge n. 179/2017;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

5.4 Provvedimenti per inosservanza da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione

Nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione che abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello;
- violato le misure poste a tutela del *whistleblower*;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

l'Assemblea può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecunaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L'Assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

5.5 Provvedimenti per inosservanza da parte dei Componenti del Collegio Sindacale

In caso di violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne tempestiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di infrazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai



soci la comunicazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

5.6 Provvedimenti per inosservanza dei "Terzi Destinatari".

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte Agenti, Distributori, Consulenti, *Partner* commerciali, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari" dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.



6. La diffusione del Modello e l'attività di formazione

E' obiettivo di Medical assicurare la più ampia diffusione del Modello tra quanti operano per la Società.

Il presente Modello è comunicato internamente e accettato dai Destinatari.

Il processo di formazione è stato avviato in fase di mappatura delle aree di rischio, ove si è effettuata un'attività di sensibilizzazione rispetto alla normativa rilevante ed al progetto "231" nell'ambito della Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria: l'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio sopra enucleato.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dalla Assicurazione Qualità aziendale. [INSERIRE LA FUNZIONE CHE SE NE OCCUPERA].

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello e il Codice Etico, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello tra i c.d. "Terzi Destinatari" quali Agenti, Distributori, *Partner* commerciali, Fornitori e Consulenti nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, in forza dell'apposizione di specifiche clausole contrattuali.